

Adunanza del 3 novembre 1915

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, impedito; i consiglieri Anacletti, Clerici, Guerra, Parotto, Romminelli e Verardo; il Direttore Generale Vacci ed i Sindaci Pistoni e Rainaldi. È giustificata l'assenza del consigliere Beneduce.

1. Comunicazioni del Direttore Generale:

a) Produzione

Il Direttore Generale riferisce intorno all'andamento della produzione, la quale a tutto il 31 ottobre u.s. ha raggiunto 15987 proposte per L. 112.482.532, 61 di capitale da assicurare con una differenza in meno di 8949 proposte per L. 71.535.547, 98 in confronto al corrispondente periodo dello scorso anno.

Le polizze nuove sono 14.041, per L. 99.430.751, e quelle perfezionate 11.314 per L. 80.260.417, 63 di capitale assicurate, con una differenza in meno di L. 41.461.287, 39.

b) Retrocessione e sostituzione di mutuo ipotecario proveniente dalle attività della Cassa di Mutua Pensioni di Torino.

Il Direttore Generale riferisce che con verbale in data

25 settembre u.s. per atti del notaio Germano, il cui rito, ma era stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza dell'11 detto mese, si è proceduto alla consegna delle attività che, secondo la ripartizione eseguita dal R. Commissario, previo accordo coi delegati di cui all'art. 63 del regolamento 5 agosto 1918 N. 939, sono state attribuite all'Istituto Nazionale, in rappresentanza delle quote spettanti ai soci della Causa Peruzioni di Corino, passati all'Istituto Nazionale.

Tra le attività descritte nel citato verbale, figura un credito garantito da prima ipoteca verso la Cooperativa "Domus Noxa", con sede in Roma, accertato al 30 giugno p.p. in L. 352.481.35, valutato agli effetti del trasferimento in L. 923.610.

Nel corso della verifica dei singoli titoli concernenti i mutui ceduti dalla Causa Mentua all'Istituto, in base alla descrizione fattane nell'allegato B, che doveva formare parte integrante dell'atto di consegna e di cui non venne completata la firma al momento della stipulazione, perché mancante di parecchi dati, tra cui alcuni di quelli riferentisi al mutuo sopraindicato, venne accertato che tale mutuo era soltanto garantito ipotecariamente per la somma in capitale di L. 215.000 oltre gli accessori; e che, per circostanze non ancora precisate, al

Prof

L'accertamento delle quali e delle conseguenti responsabilità provvederà il R. Commissario di concerto col Ministero

di Agricoltura, Industria e Commercio, erasi emesso di proce-
dere a tempo debito alla iscrizione della ipoteca con-
sentita dalla Domus Mica mediante istrumento 27 set-
tembre 1910 del Notario Cossatti, a garanzia del riman-
ente importo del capitale concesso a mutuo.

E poiché sulla piena efficacia della attuale pub-
blicazione dell'ipoteca (a tale formalità nei confronti del-
la Cooperativa Domus Mica, si è provveduto soltanto
in data 19 ottobre 1915), possono sorgere fondati dubbi,
per la constatata precedente trascrizione di numerosi con-
tratti di assegnazione delle case ai soci della Cooperativa,
come meglio può rilevarsi dall'esposizione di fatto e del
diritto contenute in un promemoria diretta dal R. Com-
missario Comm. Stella alla R. Armatura Erariale
Generale, così la Direzione Generale dell'Istituto ha
debito affrettarsi a significare al R. Commissario
tutte le riserve del caso circa l'accettazione definitiva
dell'attività in parola, e a chiedere instando una ferma
e dichiarazione del R. Commissario, che ammettesse
a carico della liquidazione della Cassa Mutuo Pensioni,
garante del carattere ipotecario del credito verso la Domus
Mica, la responsabilità degli eventuali danni dipendenti
dalla tardiva iscrizione della ipoteca suaccennata, e pre-
cisando le opportune cautele a favore dell'Istituto Nacio-
nale, non potendo in questo rapporto in proprio un

un qualsiasi pregiudizio per le emissioni dei caschi amministratori della Cassa Pensioni.

Il Direttore Generale aggiunge che dei fatti come sopra esposti e della richiesta dell'Istituto, veniva pure informato il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ma, successivamente, per trattative avviate sotto gli auspici dello stesso Ministero, si è potuto ottenere dal R. Commissario, invece della accennata dichiarazione di garanzia, che egli ammise alla costituzione del mutuo con altre attività di equivalente valore, e precisamente con cartelle di Istituti di Credito Fondiario e titoli del Credito Comunale e Provinciale. All'uso è stato concordato col R. Commissario lo schema di un nuovo atto da stipularsi per la retrocessione del mutuo della Domus Mea, e l'assegno contemporaneo di titoli per un corrispondente importo.

drf

Di tale soluzione il Direttore Generale non dubita che l'on. Consiglio prenderà atto con soddisfazione, costituendo essa quanto di meglio potesse ottenersi, allo stato delle cose. Aggiunge altresì che, data la preesistente ripartizione delle attività stabilita di comune accordo e con le debite approvazioni, non parrebbero esservi motivi sufficienti per negare al liquidatore la facoltà, di cui all'art. IV dello schema uniducato, quella cioè di retrocedere



il mutuo verso la Domus Arca, all' Istituto, una volta
che fosse conseguita la piena regolarizzazione della ipoteca
tardivamente iscritta il 19 ottobre u.s. e il mutuo rim-
borsato completamente garantito da ipoteca di primo gra-
do per l'importo dell'intero capitale ed accessori.

Viene quindi data lettura dello schiama del verbale,
che qui di seguito si trascrive:

Dinanzi a me notaio

invitato a ricevere il presente verbale, nella Sede
si sono costituiti:

Da una parte: il Comm. Dott. Alessandro Stella,
Regio Commissario Liquidatore della Cassa Arca
Cooperativa per le Pensioni di Torino, e dell'altro
i Sigg. Grand'Uff. Dott. Carlo Cocci e Comm. Dott.
Francesco Guerra, nella qualità di Rappresentanti dell'U.
Stato Nazionale delle Assicurazioni:

all'oggetto di stipulare il seguente atto.

Premesso che con atto del 25 settembre 1915, a rogito
notario Germano di Torino, il Comm. Dott. Alessandro
Stella, nella sua qualità di Regio Commissario Liqui-
datore della Cassa Pensioni di Torino, ha proceduto al-
la consegna all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni,
rappresentato dai Sigg. Grand'Uff. D. Carlo Cocci e Comm.
D. Francesco Guerra, delle attività spettanti ai soci che al

15 giugno 1915 si erano già trasferiti all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a norma della legge 4 aprile 1912 N. 305;

Che mentre venne firmato dalle parti l'atto sopra accennato e il relativo allegato A, non fu invece sottoscritto, per l'esistenza di varie lacune, l'allegato B all'atto medesimo, riguardante la descrizione dei titoli di cui si requiriva la consegna, e relativi ai mutui ipotecari assegnati all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Che fra i mutui descritti nel detto atto fu compreso anche il mutuo concesso dalla Cassa alla Cooperativa "Domus Merc.", di Roma (reg. 12 febbraio 1910 e 19 settembre 1912, notaio E. Buratti) valutando in £ 923.610, il credito di Lit. 352.481,36 che la Cassa aveva al 30 giugno 1915 verso la Cooperativa predetta;

Che tale mutuo, giusta le risultanze dell'atto notarile, stipulato il 27 settembre 1910, reg. not. Cosatti, si è ritenuto garantito da ipoteca di primo grado; ma in occasione della consegna all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, dei documenti relativi, fu constatato invece che l'ipoteca stipulata col predetto contratto 27 settembre 1910, reg. Cosatti, non fu iscritta e che, a favore della Cassa Mercantile ora stata eseguita la iscrizione ipotecaria soltanto per il complessivo ammontare di Lit. 306.000 per due convenzioni l'una di £ 215.000 e l'altra

dog



tra di £60.000, oltre gli accessori;

Che in seguito a tali constatazioni si è subito provveduto a completare la garanzia ipotecaria trovata mancante, inscrivendo presso la Conservatoria delle Ipoteche di Roma a carico della detta Cooperativa "Domus Mea", l'ipoteca in data 19 ottobre 1915 vol. 551 N. 6992, registro d'ordine e vol. 1596 N. 1070 di formalità, con tasse di £3.266, 45;

Che però tale iscrizione è preceduta da numerose trascrizioni di contratti individuali per assegnazione di una parte delle costruzioni a soci della Cooperativa predetta;

Che pertanto si rende necessario di garantire l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro ogni eventuale danno che possa derivare dalla consegna del credito verso la Cooperativa "Domus Mea", trovata mancante delle garanzie espressamente pattuite;

Che in vista di ciò, e per rendere complete le forme esterne che riguardano l'atto sopra accennato del 23 settembre 1915, l'allegato B da unirsi all'atto suddetto, ma viene dalle parti sottoscritte contestualmente al presente atto;

Premesso tutto quanto sopra si aggiunge alla stipulazione del presente atto;

Art. 1°

Le dichiarazioni come sopra concordemente rese dai co-stituiti R. Commissario liquidatore della Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni, e Rappresentanti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, formano parte sostanziale della presente stipulazione.

Art. 2

Il Grand'Uff. Dott. Carlo Cocci ed il Comm. D. Francesco Guerra nella sopraddetta loro qualità, retrocedono al Comm. D. Alessandro Stella, il quale accetta, nella sopraddetta sua qualità di Regio Commissario liquidatore della Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le pensioni, l'attività rappresentata dal credito anzidetto verso la Cooperativa Domus Nova...

dog

Art. 3

In sostituzione di tale attività il Comm. Dott. Alessandro Stella, consegna al Ge. Uff. D. Carlo Cocci ed al Comm. D. Francesco Guerra, che accettano, i sottoindicati titoli che si valutano con i criteri già adottati per la determinazione del valore degli altri titoli già trasferiti all'Istituto Nazionale:

Credito Comunale e Provinciale L. 393. 087. 50



	Riferito	L. 393.084,50
Cartelle Fondiarie Cassa Risparmio di Milano		270.494,50
Cartelle Fond. Ist. It. Credito Fondiario		170.068,84
Cartelle Fondiarie della Banca d'Italia		91.605,46
	Totale	<u>L. 925.252,33</u>

Art. 4

Le parti comparenti di comune accordo convennero che qualora entro l'anno 1915, sia conseguita la registrazione della ipoteca inscritta il 19 ottobre 1913 contro la Cooperativa Domus Noa, per modo che il mutuo a questo accordato dalla Cassa Pensioni di Torino, sia completamente garantito per l'importo di L. 1.390.000 e accessori d'una ipoteca in primo grado, e così, in confronto di esso, qualunque giuridico effetto che possa derivare dalle annotazioni per trascrizioni ipotecarie eseguite negli stabili ipotecati anteriormente alla ipoteca medesima, la retrocessione di cui all'art. 2 sarà risolta ed l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni accetterà senza opposizioni e dilazioni di sorta, il credito verso la Coop. Domus Noa nelle condizioni e per l'importo stabilito col verbale di congrua del 25 settembre 1915, rog. Germano, e restituirà al Regio Commissario liquidatore della Cassa Pensioni di Torino i titoli indicati nel precedente art. 3.

Art. 5°

Verificandosi la condizione richiesta di cui all'art. 4, il Direttore Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, e il R. Commissario Liquidatore della Cassa Pensioni, renderanno rispettivamente il conto relativo all'amministrazione dei titoli di cui all'art. 3, e del mutuo concesso alla Cooperativa Tommaso Moro, occelluato per questa ultima le spese contrattate per la regolarizzazione della garanzia ipotecaria, che resteranno esclusivamente a carico della Cassa Pensioni.

Art. 6°

Tutte le spese del presente atto sono a carico esclusivo della Cassa Pensioni.

df

Il Consigliere Verardo osserva che alla sottoscrizione del mutuo retrocesso perché non garantito da ipoteca sarebbe stato preferibile che il R. Commissario provvedesse con una prelevazione dal fondo di riserva, anziché con una assegnazione di titoli, anche per evitare possibili lagunose dei soci della Cassa Pensioni che non hanno fatto dichiarazione di essere e non essere stati trasferiti né alla Cassa Nazionale di Pensioni né alla Società.



Il Direttore Generale ed il Vice Presidente danno
amplie spiegazioni, e chiariscono come sarebbe in-
fondata qualsiasi opposizione da parte di quei soci
della Cassa Pensioni che non hanno esercitato il di-
ritto di recesso entro il termine fissato dall'articolo 22
della legge 4 aprile 1912.

Il Consigliere Parotti appone l'azione espli-
cata dalla Direzione Generale per concludere l'assor-
gazione del mutuo della Cooperativa Domus Mea,
poiché è risultato spornato dalla indispensabile
garanzia ipotecaria completa. Non può però consen-
tire nella approvazione degli accordi fatti dalla Di-
rezione Generale col R. Commissario per la retroces-
sione del mutuo della Domus Mea, mediante so-
stituzione di titoli che il R. Commissario predone-
ta sulle attività assegnate al gruppo dei soci detti soci
sbrigiosi. Questo gruppo di soci in definitiva si com-
ponerà con i due gruppi dei soci trasferiti alla Cas-
sa Nazionale di Previdenza ed alle Istituzioni Nazio-
nali delle Assicurazioni, e quindi per quei soci
devono valere le stesse ragioni e diritti che valgono
per gli altri due gruppi. Egli quindi non può in
alcun modo consentire che vengano, per la retroces-
sione del mutuo Domus Mea, anche temporanea-

mente danneggiati e soci ritenzioni, danno che deve
 in definitiva colpire la Casa Nazionale e l'Istituto.
 Per ogni deficienza e passività il R. Commissario
 deve e può soltanto far fronte col fondo di riserva
 e così per la deficienza riscontrata nel mutuo della
 "Domus Mea", come per la deficienza riscontrata
 con la svalutazione alla casa di Via Nazionale 81,
 assegnata alla Casa Nazionale di Previdenza e
 per ogni altra svalutazione di attività il R. Com-
 missario deve provvedere col fondo di riserva e, oc-
 correndo, con una rivalutazione generale che porri-
 le eventuali perdite a carico di tutti e tre grup-
 pi fondamentali di soci e quindi anche del grup-
 po dei soci recedenti; ai quali non si sa perché do-
 vorrebbero riservarsi benefici e privilegi non giustifi-
 cabili; come non sarebbe giustificabile la liberazione
 dalle responsabilità per gli amministratori della
 Casa di Corine, liberazione che agli occhi miei non
 vorrà essere sanzionata dal Ministero di Agricoltura.

Drf

* * *

Il Direttore Generale fa considerare: a) che
 non sarebbe possibile, alle stadi delle cose, sistemare
 i rapporti fra l'Istituto Nazionale e la Liquidazione,
 dipendenti dall'attribuzione del credito con-



tra la Cooperativa Domus Mica, con un prelevamen-
to dal fondo di riserva, perche' il danno e' essenzial-
mente eventuale, non certo e' liquido; e tutto fa
prevedere che l'efficacia dell'ipoteca, tantochiamata
in iscritta, sara', anche in confronto dei soci, assog-
nata di caso, riconosciuta e spontaneamente o giudi-
ziariamente.

b) Che nemmeno e' a parlare di prelevamen-
to dal fondo di riserva per una somma pari al
valore attribuito al mutuo contro la Domus Mica,
opponendosi certamente a tale prelevamento la con-
siderazione dei vari bisogni a cui il fondo e' desti-
nato, bisogni ai quali non si potrebbe supplire
con un'attivita' di lenta realizzazione, quale e' il
credito contro la Domus Mica;

c) Che la sostituzione dei debiti al mutuo
e' anche diretta a porre il R. Commissario in
condizione di procedere senza ostacoli, possibilmen-
te mediante accordo bonario coi soci assegnatari di
usu, che hanno fatto trascrivere il loro titolo di usu,
quinto, a far riconoscere la completa efficacia dell'
ipoteca per l'intero credito; a questo e' interesse
di tutti gli aventi diritto al patrimonio della Casa
in liquidazione;

d) Che la rappresentanza di tutti i soci esclusi

quelli che sono passati alla Cassa Nazionale di Pavia, senza e all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; siano e no recedenti, spetta per legge al R. Commissario liquidatore, e a questi è citato art. 63 del regolamento affida il mandato di procedere alla ripartizione del patrimonio, e che conseguentemente non si può dubitare della facoltà del R. Commissario di addivenire alla sostituzione della quale si tratta;

e) Che nulla potrebbe giustificare, allo stato delle cose, la rivalutazione generale cui accenna il Comm. Parotti; e parte che esso, dopo gli accordi e le stipulazioni intervenute, non sarebbe legalmente preferibile.

dos

Dopo nuove spiegazioni del V. Presidente, diretti a porre in chiaro la impossibilità della rivalutazione generale accennata dal Consigliere Parotti, il Consiglio approva il verbale nel testo sopra trasmesso, ed il Consigliere Parotti espone il desiderio che le sue dichiarazioni risultino dal verbale dell'adunanza.

2. Impiegati soggetti a richiamo sotto le armi, che fanno domanda di essere nominati



Ufficiali di Milizia Territoriale.

In relazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nei riguardi del personale dell' Istituto richiamato alle armi in seguito alla mobilitazione, il Direttore Generale crede opportuno informare il Consiglio che attualmente si trovano in servizio parecchi chiamati in seguito alla nomina ad Ufficiali della Milizia Territoriale avvenuta dietro loro domande mentre ancora non si sarebbe verificata la loro chiamata di autorità, ed in impiegate, e che parecchi altri stanno facendo pratiche per ottenere la stessa nomina. Ciononostante nella maggior parte dei casi gli impiegati vengono nella determinazione di presentare la domanda di nomina ad ufficiale della Milizia Territoriale per evitare l'eventuale chiamamento di autorità come semplici soldati, ed in qualche caso sono anche spinti a farlo da ragioni economiche.

Poiché la opportunità di provvedimenti idonei ad evitare il facile estendersi di casi consimili, specie se si tiene conto che, solo per i richiami d'autorità, il personale dell'Istituto ha già subito una notevole diminuzione: impieghi sono già stati richiamati 2 impiegati e 5 ispettori. Esaminata pure la condizione degli impiegati dell'Istituto compresi nelle classi di

leva 1896-1896 ne risulta che sono soggetti a chie-
mata 30 impiegati, altri 33 riformati che potrebbe-
ro, nelle ulteriori visite, essere dichiarati abili al ser-
vizio militare.

Venute cose di ciò, il Comitato Permanente ha,
nell'ultima sua adunanza, espresso il seguente pa-
rere, che il Direttore Generale propone alla appren-
sione del Consiglio d'Amministrazione:

"Il Comitato, considerato il numero degli im-
piegati soggetti ad eventuale richiamo e quelli,
chiesta ed ottenuta la nomina ad ufficiali di Mi-
lizia Territoriale, hanno, in conformità delle deli-
berazioni precedentemente adottate dal Consiglio di
Amministrazione, conservato lo stipendio di cui sono
provvisori presso l'Esercito;

df

"Considerato che il beneficio economico derivante
dal criterio finora seguito può causare nuove nume-
rose domande di nomina ad Ufficiali di Milizia
Territoriale da parte di impiegati soggetti a richia-
mo, col doppio inconveniente di un nuovo maggio-
re aggravio di spesa, e di una ulteriore diminuzione
di personale;

"È di parere che - d'ora innanzi - a meno che
sottengano tali nomine sia da accordarsi soltanto la

eventuale differenza rispetto alle stipendia di ufficiale, se inferiore a quelle da essi percepite presso l'Istituto».

Il Consiglio apprende, nella intesa che per quanto riguarda i rimborsi di autobus sotto le armi, rimangono invariati i criteri deliberati precedentemente.

3. Agenti Generali di Cremona e di Trapani. Rappresentanza della Fondiaria».

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa le domande presentate rispettivamente dall'Agente Generale di Cremona cav. Rinaldo Mantani, e da quello di Trapani per l'agente locale di Campobello di Mazara Sig. Staji Giovanni, per ottenere l'autorizzazione a rappresentare la Fondiaria, per i rami Incendio e Infortuni;

In conforme parere del Comitato Permanente, il Consiglio, in deroga al divieto contenuto nel capitolato per la concessione delle agenzie Generali, consente le richieste autorizzazioni, anche in relazione alle intese che furono stabilite in occasione della cessione del portafoglio della Fondiaria, all'Istituto Nazionale

4. Provvedimenti per l'Agenzia Generale di Chiati..

Il Direttore Generale riferisce intorno alle speciali condizioni nelle quali è venuta a trovarsi l'Agenzia Generale di Chiati per il fatto che il titolare di essa, comm. Cespa, aveva affidato l'agenzia al supplente sig. Del Tuca, suo cognato, lasciando agli ampia libertà di disporre di tutto l'andamento della agenzia, mentre egli invece in Chiato doveva giorni di famiglia ed altri suoi interessi personali lo trattengono.

furono riscontrate irregolarità di cassa nell'Agenzia, alle quali il comm. Cespa ha fatto fronte liberandosi però da ogni impegno col suo supplente. Ora egli domanda ed il provvedimento della concessione dall'agenzia, ed il trasporto della sede di questa in Chiato.

Dof

Il Direttore Generale osserva che le attuali condizioni generali del paese ed il bene sempre che manca alla spirare del quadriennio della concessione delle agenzie metterebbe l'istituto, se accettato la domanda di provvedimento, nella condizione di dover gestire in economia l'Agenzia Generale di Chiati da oggi a tutto il 1916, poiché non è probabile che alla concessione fossero concorsi che



menti di soddisfazione dello Istituto e che si con-
 tentino di una concessione limitata al periodo di
 poco più di un anno. Dall'altra parte, accettare pur-
 ramente e semplicemente la proposta di stabilire
 ad Ortona la sede dell' Agenzia significherebbe crea-
 re un precedente pericoloso. Il Direttore Generale
 è quindi d' avviso che converrebbe assicurarci sul
 tutto in parte l' agente Generale nelle sue in-
 chieste, organizzando le cose in modo che l' ande-
 mento amministrativo dell' Agenzia, e la relativa
 corrispondenza con la Direzione Generale si svolga
 in Ortona, ma a condizione che a Chieti sia man-
 tenuto l' ufficio negli attuali locali, e con un A-
 gente che abbia lo speciale carattere di agente
 locale e di corrispondente del titolare. Un tempo-
 ramente analogo fu già adottato per l' Agenzia
 Generale Umbra. Ma l' agente di Chieti do-
 vrebbe assumere un obbligo di produzione, ma
 nello stesso tempo accordato con la Direzione Generale,
 ed agire sotto la speciale ed assidua vigilanza del
 nostro Ispettore di zona.

Il Comitato Permanente, nella sua adunan-
 za del 20 ottobre scorso, ha deliberato di far pervi-
 re al Consiglio l' accoglimento del temperamento da
 lui suggerito, con le indicate condizioni.

Il Consiglio approva.

5. Agenzia Generale di Bari.

Il Direttore Generale riferisce che, in seguito al giudizio iniziato dai signori Fratelli Marchio, titolari della Agenzia Generale di Bari, per impugnare la validità della deliberazione di revoca della concessione, adottata dal Consiglio il 18 giugno scorso, egli ha avuto conferenze con S. E. il Senatore Villa, e col funzionario della R. Avvocatura bariense delegato alla difesa dello Istituto, per concertare la linea di condotta da seguire, e dopo tutto per decidere se in pregiudizio del giudizio commesso allo Istituto insistere per la consegna dell'agenzia. La R. Avvocatura ha espresso con la lettera seguente, dell'8 ottobre u.s. il suggerimento di non insistere nella consegna, anche per attenuare le eventuali responsabilità dello Istituto:

Loj

La causa formata avanti il Tribunale di Roma, da Marchio Nicola e Pasquale, per nomina d'arbitri, è stata posta in relazione per il 20 del corrente mese, nella quale udienza la parte contraria ha dichiarato di voler assolutamente trattare.



Questo Ufficio per parte giusta le intese verbali intervenute con la C. T. fino dalle scorse agosto, intende sostenere che nel caso in esame non trattasi di cambie, ossia la quale a sensi dell'art. 11 del capitolato possa essere deferita al collegio arbitrale, in quanto la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che riconosce il ricorrere di alcune delle ipotesi contenute nell'art. 11 del capitolato stesso, recoca la concessione di un'agenzia Generale, deve considerarsi come un atto amministrativo di natura discrezionale incontestabile da qualsiasi corpo giurisdizionale, ordinario e arbitrale.

Cifatta tesi come ben si osserva nella nota di codesta On. Direzione Generale del 27 agosto u.s. è di somma importanza per l'Ente, in quanto tende a determinare e ad imporre che siano menzionate le attribuzioni che in condehita materia sono dalla legge affidate al Consiglio di Amministrazione.

Contuttavia non si da nascondersi che trattasi di tesi antiche e di non sicura soluzione, come quella che implica gravi problemi sulla natura del mercato, sui poteri del Consiglio di Amministrazione, organo specialissimo che unquam direttamente del Governo e mentre non rappresenta l'Ente, per

ad ogni sua attività amministrativa, nonché sulla natura delle attribuzioni affidate al benigno medesimo in materia di concessione di Agenzie.

Perciò, come già egli verbalmente ad opinare, sarebbe opportuno che nell'attuale stadio della causa, salvo che sopravvengano speciali circostanze, non si insistesse sulla consegna dell'Agenzia, al legato rappresentante dell'Istituto.

D'altra parte il termine dell'art. 4 del capo, stabilisce un termine minimo stabilito a favore del concessionario, onde questi non potrà mai lamentarsi di un ritardo che ridonda a suo beneficio, mentre come ha S. P. ebbe a riferire, speciali contingenze di tempo e di luogo faranno sì che il ritardo nemmeno possa ora nuocere di grave danno per l'Istituto.

dy

S. P. Avvocato General
S. Gio. Villa

In seguito a questo parere della R. Avvocatura, il Direttore Generale ha avute occasione di far presente ai Padelli Marchio la convenienza per cui di abbandonare il giudizio iniziato con l'Istituto e di rinunciare ogni ragione di controversia rinunciando alla concessione e conseguendo l'ob-



genzia alla Istituto. Per relazione con tale trattativa e
la lettera seguente dei fratelli Marchio, in data
10 ottobre scorso:

Noi qui sottoscritti Fratelli Nicola ed Ani-
Pasquale Marchio, già titolari dell'agenzia Ge-
nerale delle Assicurazioni di Stato di Bari, dichia-
riamo di non poter oltre tenere il mandato per
ragioni di famiglia.

Invechiamo pertanto noi stessi da codesta On.
Direzione l'esecuzione del provvedimento di revoca
già preso contro di noi titolari il 28 giugno u.s.
dalla Spett. Consiglio di Amministrazione. E
so in un primo momento reagimmo legalmente
contro l'insopportato e severo deliberato, oggi a di-
stanza di mesi, dacché ci venne notificato, in con-
siderazione della tacita e buona aspettativa concessa
ci dalla stessa On. Direzione, che ci conserva tuttora
nelle funzioni di Agenti Generali, verhamo il diritto
di dissentire da ogni giudizio, deplorando ancora un
no volta tutte le controversie sorte da malvoli in-
transigenti.

Dichiariamo quindi nel modo il più esplicito
di rinunziare al giudizio per essere innanzi al Trib.
Comune di Roma ed a quello del Collegio Arbitrale

La rinuncia è fatta sotto la espressa condizione che l'on. Direzione voglia precisarci i motivi che determinano la nostra decadenza. Costesti motivi non possono che essere quegli stessi che dettero luogo al giudizio tuttora pendente col sig. Supplente ed ex nostro socio Vito Sangiorgio, contro il quale il Tribunale di Bari, con sentenza del 31 maggio 1915, dispose perizia per accertare le irregolarità da lui commesse quale Direttore Tecnico dell'Agenzia. Veniva allora dunque dichiarati i motivi cui arrenavamo, saranno liberati dalla ingiusta pretesa di sognati danni da parte del Sangiorgio.

Per le ragioni innanzi espresse, demandiamo che l'on. Direzione voglia provvedere alla vacanza dell'Agenzia di Bari, disponendo, con giusti criteri alla congrua di essa, che non si prolunga oltre la metà del prossimo novembre, ed intanto proponiamo, temporaneamente il nostro socio e parente Sig. Cav. Giuseppe Alberobona quale nostro Procuratore.

Alf

Quando poi procederemo alla liquidazione della nostra Società, demanderemo lo svincolo della cauzione ed il rimborso di possibili crediti e speriamo a noi spettanti per una maggiore produzione conseguita e perfezionata nell'esercizio 1914, come da contabilità spedita ai competenti Uffici della Direzione, favore



doi sin da ora salvezza delle prerogative maturando
sulla produzione fatta da noi vecchi Agenti.

Chiediamo che l'on. Direzione, nel prendere pos-
sesso della sede dell'agenzia, voglia dare un giusto
valore alle impianti da noi fatti, per quanto vi ri-
guarda Insegna, arredamenti, mobili, telefono,
luce elettrica e quant'altro trovasi attinente agli
Uffici e che la Direzione vorrà far suo.

In vista del conseguito lavoro di produzione,
che malgrado gli incresciosi contro-scorpi e qua-
si difficoltà del momento, ha raggiunto la co-
spicua cifra di L. 9.204.314 di nuovi affari perfrui-
nati a tutt'oggi ed in corso di perfezionamento
132.700), domandiamo all'On. Direzione un sollec-
to di spese almeno quella da noi sopportata per un
doppio personale viaggiante, previsto al nuovo piano
di organizzazione già stabilito in Direzione ed a cui
demmo corso sin dall'aprile u. s., con uno sbilancio nel
l'utile del personale addetto di L. 4.000 a tutto il 31
corrente mese.

Nel prendere commiato quali Agenti fero-
vili di Bari di codesta Spett. Direzione, facciamo
reti prima per la grandezza dell'istituto Italo-
e poi per l'agenzia di Bari, alla quale ci sentiamo
ormai legati ed a cui daremo il privato

senza.

Coi sentimenti della più alta stima

F. P. Marchio

A. Marchio

già Agenti Generali di Bari »

Il Direttore Generale ritiene essere il caso di convocare i fratelli Marchio quanto essi insistono, specie in considerazione della annunziata per l'Istituto di veder troncato il giudizio in corso, il quale coinvolge una grave questione di principio, e sul cui esito l'Avvocato ha manifestato gravi dubbi. Naturalmente, però, l'accettazione delle condizioni proposte dai fratelli Marchio dovrebbe essere subordinata al parere che renderà la R. Avvocatura Generale Craxiata, investita della difesa dell'Istituto nel giudizio.

Dof

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Direttore Generale, e manda al Comitato Permanentemente di esaminare in merito le questioni che solleva la lettera dei signori Marchio, dopo che il Direttore Generale avrà scritto in proposito il parere della R. Avvocatura Craxiata.

6. Cessione del 40% di rischi assunti da Compa



guie autorizzate.

Scritta la relazione del Direttore Generale, il Consiglio delibera che non sia da accettare la cessione del 40% dei rami rischi, offerta da Compagnie autorizzate, giudicandoli assurdi senza sufficiente cautela:

1) Compagnia Adriatica

Assicurato: Vignone Vitale di anni 22

Capitale della Compagnia: £ 5.000

Quota parte Istituto: 2.000

Categoria: Effetti multipli durata 25 anni

Parere del Consulente medico: manca

Conclusioni dell'Ufficio VI. Dal tab. san-

tario il rischio sarebbe accettabile. È da avvertire che

l'assicurato, per quanto dichiarato idoneo al servizio

militare, per circostanze sinistra, ha subito in vita

pre di una probabile revisione dei rami, la

garanzia del rischio di guerra coll'addizionale del

2‰, che ha effetto finché la polizza sia in vi-

gore da almeno sei mesi dalla chiamata alle armi.

Chiedo se l'assicurato può dichiararsi idoneo a chiama-

te alle armi fra 4 mesi circa, e troveremmo esporsi col

la sola addizionale del 2 per mille.

2) Compagnia Adriatica

Assicurato: Elvagni Guglielmo di anni 25

Capitale della Compagnia: f. 3.000
 Quota parte Istituto: . 1.000
 Categoria: Morte durata 22 anni
 Parere del Consulente medico: manca
 Conclusioni dell'Ufficio VIII. Dal lato sanitario il rischio sarebbe accettabile. E da avvertire che l'assicurato, per quanto dichiarato inabile al servizio militare, per frattura al terzo inferiore femore sinistro, ha richiesto, in vista forse di una probabile revisione dei riformati, la garanzia del rischio di guerra coll'addebi-
 ramento del 2 per mille, che ha effetto purchè la polizza sia in vigore da almeno sei mesi dalla dimessa alle armi. Richiede l'assicurato fosse dichiarato idoneo e chiamato alle armi fra 3 mesi; l'Istituto si troverebbe esposto colla sola addizionale del 2%.

Dog

3) Compagnia Adriatica

Assicurato: Negri etneta di anni 33
 Capitale della Compagnia: f. 5.000
 Quota parte Istituto: . 2.000
 Categoria: Effetti multipli per 27 anni
 Parere del Consulente medico: manca
 Conclusioni dell'Ufficio VIII. Dal lato sanitario il rischio sarebbe accettabile. E da avvertire che la polizza include la garanzia del rischio di guerra.



purché in vigore da sei mesi dalla chiamata alle
armi (che si dovrebbe credere non avvenuta nel compa-
to dell'assicurato) ma coll'addizionale del 2%. Che
se l'assicurato fosse chiamato alle armi fra tre
mesi e mezzo si troverebbe esposto col solo sopra-
piennio del 2%.

1) Compagnia: Adriatica
Assicurato: Viganò Lodovico di anni 18
Capitale della Compagnia: \$5.000
Quota parte Istituto: „ 2.000
Categoria: Effetti multipli durata 15 anni
Parere del Consulente medico: Manca
Conclusioni dell'Ufficio VII: Dal lato sanita-
rio il rischio sarebbe accettabile. È però da avvertire che
l'assicurato, per quanto conti 18 anni, ha richiesto, in
vista forse di richiamo anticipato sotto 16 anni, la ce-
pertura del rischio di guerra, coll'addizionale del
2%, che ha effetto purché la polizza sia in vige-
re da almeno sei mesi.

Purché se l'assicurato fosse dichiarato idoneo e
chiamato alle armi fra 6 mesi, l'Istituto si trove-
rebbe esposto colla sola addizionale del 2 per
mille.

5) Compagnia Adriatica

Assicurato: Antoni Albino di anni 33
 Capitale della Compagnia: L. 5.000
 Quota parte Istituto: ... 2.000
 Categoria: Azione durata 25 anni
 Parere del Consulente medico: manca
 Conclusioni dell'Ufficio VII: Dal lato sanitario il rischio sarebbe accettabile. È da avvertire che la polizza include la garanzia del rischio di guerra finché in vigore da sei mesi dalla chiamata alle armi (che si dovrebbe credere non avvenuta nel caso dell'assicurato) ma coll'addizionale del 2 per mille del capitale. Sicché se l'assicurato fosse chiamato alle armi fra sei mesi si troverebbe esposto colla sola addizionale del 2 per mille.

Drj

6) Compagnia Adriatica

Assicurato: Ronchini Giovanni di anni 28
 Capitale della Compagnia: L. 5.000
 Quota parte Istituto: ... 2.000
 Categoria: Effetti multipli durata 25 anni
 Parere del Consulente medico: Manca
 Conclusioni dell'Ufficio VIII: Dal lato sanitario il rischio sarebbe accettabile. È da avvertire che la polizza include la garanzia del rischio di guerra.



purchè in vigore da sei mesi dalla chiamata alle
 armi (che si dovrebbe credere non avvenuta nel caso
 fronte dell'assicurato) ma coll'addizionale del 2
 per mille del capitale. Chiede se l'assicurato fosse
 chiamato alle armi fra 4 mesi circa, l'Istituto si
 troverebbe esposto col solo soprappremio del 2 per mil-
 le del capitale.

della Compagnia Adriatica
 Assicurato: Stefano Gaetano di anni 29
 Capitale della Compagnia: £ 10.000
 Quota parte Istituto: £ 4.000
 Categoria: Mista durata 25 anni
 Parere del Consulente medico - Mancato
 Conclusioni dell'Ufficio VII. Dal lato sanitario
 il rischio sarebbe accettabile. E da avvertire che l'assicu-
 rato, per quanto dichiarato inabile al servizio militare,
 per deficienza toracica, ha richiesto, in vista forse di una
 probabile recessione dei riformati, la garanzia del rischio
 di guerra coll'addizionale del 2 per mille, che ha effetto
 purchè la polizza sia in vigore da almeno sei mesi dal
 la chiamata alle armi. Chiede se l'assicurato fosse di-
 chiarato idoneo a chiamare alle armi fra 4 mesi, l'Isti-
 tuto si troverebbe esposto colla sola addizionale del 2
 per mille.

8/ Compagnia: Adriatica

Assicurato	Età	Capitale Compagnia	Quota Istituto	Categoria	Quota	Parere del Consul- tente medico dell' Istituto
Biondi Gustavo	47	3.000	1.200	Vita intera p. s.	-	-
Castracane Silvio Nicola	34	50.000	10.000	Mista p. e.	30	=
Maffei Giuseppe	39	2.000	800	termine fine	20	=
Belli Ignazio	34	5.000	2.000	Mista p. e.	25	=
Billi Omar	29	10.000	4.000	id.	21	=
Robecchi Antonio	43	20.000	8.000	effetti multipli	25	=
Santi Fedele	32	10.000	4.000	termine fine speciale	25	=
Sanna Pietro	40	6.000	2.400	id.	25	=
Tiantanida Enrico	35	20.000	8.000	effetti multipli	20	=
Prinoli Attilio	42	5.000	2.000	id.	20	=
Alberani Giuseppe	45	2.000	800	Vita intera p. s.	-	-
Tocco Giuseppe	38	10.000	4.000	termine fine	25	=
Cavalieri Pacifico	29	20.000	8.000	Mista p. e.	25	=
Capetta Angelo Carlo	36	10.000	4.000	id.	30	=
Bella Giovanni	37	5.000	2.000	termine fine	25	=
Ciavatti Edoardo	40	2.500	1.000	Vita intera p. s.	-	-

Conclusioni Ufficio VIII. La co-
 sione delle individuate polizze sarebbe accettabile dal
 lato sanitario. E da avvertire che i predetti assicura-
 ti appartengono alla categoria sanitaria per la quale
 la compagnia, a norma dell'art. 8 del patto sottoscritto



li qui trascritti: « Se l'assicurato muore nel prestare servizio in guerra ed in seguito a ferite riportate ed a malattie contratte in tale servizio, la Compagnia non paga il capitale assicurato, ma soltanto l'importo della riserva matematica.

« Trattandosi però di servizio di guerra che l'assicurato fosse obbligato a prestare, per effetto delle leggi vigenti nell'esercito, nella marina del Regno d'Italia e comunque l'assicurazione all'epoca della chiamata sotto le armi, sia in vigore da sei mesi, la Compagnia garantisce anche il servizio di guerra e precisamente:

« a) per gli assicurati soggetti al servizio della Milizia Territoriale (esclusi quelli che siano militari di professione); per l'intero capitale assicurato senza limite di somma;

« b) concessa la garanzia gratuita senza limite di somma, qualora la polizza sia in vigore da almeno 6 mesi dalla chiamata alle armi. »

« Tale concessione gratuita non è stata in relazione con quanto venne recentemente deliberato dal nostro Consiglio di Amministrazione nel senso di applicare il sopra premio anche per coloro che appartengono alla Milizia Territoriale.

Per ragioni di equità riteniamo che le presenti cessioni siano da rifiutare.

9 Compagnia Generali

Assicurato	Età	Capitale Compagnia	Quota Istituito	Categoria	Quota	Parere del Consul- tante medico del Istituto.
Martinengo Amelio	43	50.000	20.000	Effetti multipli	20	Accettabile
Giudice Carlo	35	5.000	2.000	Mista	25	"
Costantini Umberto	35	10.000	4.000	Mista	30	"
Salvini Giuseppe	48	50.000	20.000	Vita Italiana p. v.	=	"
Bestetti Pietro	37	10.000	4.000	Effetti multipli	23	"
Spisani Simesio	44	10.000	4.000	Mista	16	Accettabile data la forma - la durata
Spisalberti Giuseppe Mario	34	10.000	4.000	Effetti multipli	25	id. id.
Villa Domenico	43	3.700	1.480	Vita Italiana p. v.	17	Accettabile data la forma di assicurazione
Villa Domenico	43	3.700	1.480	id. id.	17	id. id.
Piana Emanuele	29	7.000	2.800	Mista	16	=

Conclusioni dell'Ufficio VII: Dal lato sa-
nitario il rischio sarebbe accettabile. È però da avvertire che i pre-
detti assicurati appartengono alla Milizia Territoriale per la
quale la Compagnia, a norma dell'art. 16 dei patti contrattuali
qui trascritti:

"L'assicurazione conserva la sua piena validità senza alcun
corrispettivo speciale, se l'assicurato quale appartenente alla Mi-
lizia Territoriale, è chiamato a prestar servizio militare in
tempo di guerra, e concede la copertura gratuita che fu limi-
tata a L. 10.000, in seguito alle ultime modificazioni appor-
tate alle stesse articoli ed approvate dall'on. Ministero di Agricoltura

AG

Nova Industria e Commercio.

Tale concessione gratuita non è ora in relazione con quanto recentemente deliberato dal nostro On. Consiglio di Amministrazione nel senso di applicare un soprappremio anche per coloro che appartengono alla Milizia Contermitale.

Per ragioni di congruo si ritiene che le presenti esenzioni siano da rifiutare.

Il Consiglio ha poi deliberato l'accettazione del 40% del rischio seguente assunto dalla Compagnia: Adriatica Assicurato: Musumeci Francesco Giovanni di anni 45.
 Capitale della Compagnia: L. 32.000
 Quota Titolo: 12.000
 Categoria: Mista durata 25 anni
 Parere del Consulente medico: manca.

Conclusioni dell'Ufficio VIII. Dal lato sanitario il rischio sarebbe accettabile. È però da avvertire che la polizza include la copertura del rischio di guerra per la quale la Compagnia ha applicato un soprappremio del 6 per cento del capitale.

Dopo di ciò il V. Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio

[Signature]

Il Direttore Generale

[Signature]

Il Consigliere Segretario, estensore

[Signature]